# Assicurazione Multiramo mista Rivalutabile in Gestione Separata e Unit Linked a premio unico

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)**

Vittoria Assicurazioni

**Prodotto: Vittoria InvestiMeglio Crescita Remix tar. 951X**
**Contratto Multiramo (Ramo I e Ramo III)**

**Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2026 ed è l'ultima versione disponibile**

## Scopo

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2025 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 975.616.012 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 103.182.909.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 264,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Vittoria InvestiMeglio Crescita Remix (tariffa 951X) è un contratto di assicurazione multiramo in forma mista le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata e al Fondo Assicurativo Interno riportati nel KID.
Il cliente ha la possibilità di scegliere, alla sottoscrizione, una delle seguenti linee di investimento: Linea di Investimento Libera e Linea di Investimento Remix.
Nella Linea di Investimento Libera il Contraente può investire il Premio di Perfezionamento e ogni eventuale Versamento Aggiuntivo, scegliendo tra le percentuali di allocazione desiderate rispettando le percentuali minime e massime di investimento per ognuno dei comparti: Gestione Separata minimo 10% massimo 90% e Fondo Interno minimo 10% e massimo 90%.
Nella Linea di Investimento Remix invece la ripartizione del Premio di Perfezionamento è fissa: 90% del premio è investito nella Gestione Separata mentre il restante 10% del premio è investito nel Fondo Interno. La combinazione di fondi viene periodicamente modificata secondo un piano di Ribilanciamenti automatici.
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, viene riconosciuta agli aventi diritto una prestazione almeno pari al Capitale Assicurato (determinato sulla base delle prestazioni iniziali derivanti dai Premi investiti in Gestione Separata) rivalutato ad un tasso di interesse annuo pari allo 0,00%.
Relativamente alle somme investite nel Fondo Interno, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di vita o in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.



## Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contraente ha la possibilità di esercitare le seguenti opzioni previste dal contratto:

**Ribilanciamento:** il Contraente che alla sottoscrizione del contratto ha optato per la Linea di investimento Libera può effettuare operazioni di Ribilanciamento tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata inviando richiesta scritta alla Società ed indicando le percentuali desiderate di allocazione tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'operazione avviene mediante trasferimento del controvalore delle Quote possedute dal Fondo Interno alla Gestione Separata e viceversa. L'operazione avviene il giovedì della settimana successiva alla ricezione della richiesta da parte della Società.

**Ribilanciamento Automatico Programmato:** tale opzione è prevista obbligatoriamente nel caso in cui il Contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, abbia optato per la Linea di investimento Remix. L'opzione consiste nell'attivazione di un piano di ribilanciamenti automatici periodici della durata di quattro anni. La periodicità delle operazioni è trimestrale ed effettuata a date fisse, il numero totale di operazioni di ribilanciamento è pari a 16. A seguito dell'attivazione del piano, ad ogni ricorrenza trimestrale, verrà effettuata un'operazione di ribilanciamento che sposta parte della prestazione investita in Gestione Separata verso il Fondo Interno secondo il piano di allocazione prestabilito. Alla scadenza dei quattro anni, l'allocazione della prestazione investita risulterà essere 50% nel Fondo Interno e 50% nella Gestione Separata.

**Differimento:** alla scadenza contrattuale il Contraente può scegliere il differimento delle prestazioni inviando richiesta scritta alla Società. La durata del periodo di differimento è prefissata in due anni ma è comunque consentito il Riscatto Totale e Parziale delle prestazioni

durante tale periodo. Nel periodo di differimento non è possibile corrispondere alcun premio né effettuare operazioni di Ribilanciamento. Non è possibile, alla scadenza dei due anni, rinnovare o prolungare oltre il periodo di differimento.

**Conversione in rendita alla scadenza contrattuale:** alla scadenza contrattuale il Contraente può scegliere di convertire il capitale liquidabile in una rendita rivalutabile inviando richiesta scritta alla Società. L'opzione è attivabile a condizione che l'importo annuo della rendita risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita pagabile in modo certo per cinque o dieci anni e successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile in misura totale o parziale, a favore di una persona preventivamente designata fino a quando questa è in vita.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni Ricorrenza Anniversaria.

## Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|---|
| **Rischi esclusi** | Non sono previste esclusioni per le garanzie principali.<br>Per la garanzia complementare **TCM – Temporanea Caso Morte** sono previste le seguenti esclusioni: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; l'incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 g/l; abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato; il suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. |

## Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per i quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per scadenza contrattuale o per decesso.

La richiesta di liquidazione per riscatto può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.

Per la garanzia complementare **TCM – Temporanea Caso Morte** vengono applicati i seguenti periodi di carenza:

- se il decesso dell'Assicurato avviene entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza ed il contratto è in regola col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponde, in sostituzione del Capitale Assicurato, una somma pari all'importo dei Premi Pagati. Tale limitazione non si applica qualora il decesso sia conseguenza diretta di malattie infettive acute, shock anafilattico o di infortunio,
- se il decesso dell'Assicurato avviene entro i primi cinque anni ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

## Quanto e come devo pagare?

| | |
|---|---|
| **Premio** | Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Versamenti Aggiuntivi e, qualora ne ricorrano le condizioni, Versamenti Speciali.<br>Il Premio Versato non coincide con il Premio Investito. La parte di Premio Versato trattenuta a fronte dei costi del contratto e dell'eventuale premio di prima annualità della garanzia complementare TCM, non concorre alla formazione del capitale che sarà corrisposto a scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto Totale.<br>Per le garanzie principali il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.<br>Per la garanzia complementare TCM, il premio è determinato in relazione all'ammontare della prestazione assicurata, all'età dell'Assicurato e al suo comportamento tabagico. Lo stato di salute e le abitudini di vita dell'Assicurato (professione e sport praticati) possono precludere la possibilità di attivare la garanzia.<br>Il contratto prevede che, alla sottoscrizione, il Contraente investa nella Gestione Separata e nei Fondi Interni previsti nel KID. Le percentuali di allocazione tra i Fondi Interni ed il Fondo a Gestione Separata dipendono dalla Linea di Investimento scelta dal cliente in fase di sottoscrizione.<br>Nel caso di Linea di investimento Libera, il Contraente può investire il Premio di Perfezionamento, al netto dei costi e dell'eventuale garanzia complementare, scegliendo tra le seguenti percentuali di allocazione: Gestione Separata minimo 10% massimo 90% e Fondo Interno minimo 10% massimo 90%.<br>Nel caso di Linea di investimento Remix, la ripartizione del Premio di Perfezionamento, al netto dei costi e dell'eventuale garanzia complementare, è fissa non modificabile: Gestione Separata 90% e Fondo Interno 10%.<br>Il versamento del Premio di Perfezionamento, dei Versamenti Aggiuntivi e degli eventuali Versamenti Speciali può avvenire solo con bonifico bancario a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. inserendo nella causale: Numero della Proposta Contratto, Cognome e Nome del Contraente.<br>Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 10.000,00 euro, mentre quello massimo ammonta a 1.000.000,00 di euro.<br>Per la Linea di investimento Libera il Contraente può, fin da subito, effettuare a sua discrezione Versamenti Aggiuntivi mentre per la Linea di investimento Remix, può effettuare Versamenti Aggiuntivi solo dopo che siano trascorsi 4 anni dalla Data di Decorrenza.<br>Ogni singolo Versamento Aggiuntivo non potrà risultare inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 100.000,00 euro. In ogni caso la somma dei Versamenti Aggiuntivi non potrà eccedere l'importo di 100.000,00 euro.<br>Il Contraente può investire il Versamento Aggiuntivo scegliendo tra le seguenti percentuali di allocazione: Gestione Separata minimo 10% massimo 90% e Fondo Interno minimo 10% massimo 90%. |

| | |
|---|---|
| | Solo in caso di sottoscrizione della garanzia complementare, è possibile effettuare un versamento destinato interamente alla Gestione Separata (c.d. "Versamento Speciale") per reintegrare il Comparto. In tal caso l'importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della garanzia complementare. L'importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 euro. |



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che, perseguendo un obiettivo di crescita del capitale, a medio termine, intendono differenziare il loro investimento. L'investimento nel comparto unit ha l'obiettivo di far crescere il capitale investito in base al valore delle quote, mentre l'investimento in Gestione Separata ha lo scopo di stabilizzarne la volatilità. È indicato per i clienti che hanno una medio-alta o alta propensione al rischio, hanno una media o alta capacità di sostenere perdite sui propri investimenti e hanno una media conoscenza dei mercati finanziari.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia un'età contrattuale non inferiore a 18 anni né superiore a 85 anni.

Qualora il Contraente intenda sottoscrivere la garanzia complementare TCM, l'età contrattuale dell'Assicurato non dovrà essere superiore a 60 anni.

Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.



## Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni contenute nel KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente:

- **Costi applicati al rendimento della Gestione Separata**
  Il Capitale Assicurato viene rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento del Fondo a Gestione Separata diminuito di un'aliquota trattenuta in punti percentuali pari a 1,00%. L'applicazione della trattenuta può comportare un rendimento annuo inferiore allo 0,00%.
  Esempio rivalutazione negativa:
  - Rendimento lordo del Fondo 0,50%
  - Aliquota trattenuta 1,00%
  - Rendimento attribuito al contratto – 0,50%

  Se il rendimento lordo della Gestione Separata è superiore al 3% il valore trattenuto dalla Società è incrementato in misura pari al 20% della differenza tra il tasso di rendimento lordo realizzato ed il 3%.
- **Tabella sui costi per riscatto**
  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.
- **Costi per l'erogazione della rendita**
  In caso di conversione in rendita del capitale liquidato alla scadenza contrattuale, i costi relativi alle spese di pagamento della stessa saranno quelli in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e saranno regolati attraverso il set informativo relativo al contratto di opzione.
- **Costi per l'esercizio delle opzioni**
  - Ribilanciamento: i primi 3 Ribilanciamenti effettuati in ciascun anno di contratto vengono eseguiti senza l'applicazione di alcun costo, ogni Ribilanciamento successivo viene gravato di un costo fisso pari a 25,00 euro.
  - Ribilanciamento automatico e Differimento: il contratto non prevede costi per queste opzioni.
- **Costi di intermediazione**
  La quota parte percepita dall'Intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale è distinta per garanzia: garanzie principali 27,89% e garanzia complementare 15,91%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'impresa assicuratrice** | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano oppure compilando il form presente sul sito della Compagnia al seguente indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/.<br>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
| **IVASS o CONSOB** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it** secondo le modalità indicate su **www.ivass.it** o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su **www.consob.it** |

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

| | |
|---|---|
| **Arbitro Assicurativo**<br>**OPPURE**<br>**diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET** | Presentando ricorso:<br>- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile<br>oppure<br>- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. |

| | |
|---|---|
| **Mediazione** | La mediazione obbligatoria deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| **Negoziazione assistita** | Prima di iniziare una causa, a pena di improcedibilità, la parte dovrà tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET. |

## QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

| | |
|---|---|
| **Trattamento fiscale applicabile al contratto** | Trattamento Fiscale dei Premi<br>I premi versati sul presente contratto non sono gravati da alcun tipo di imposta.<br>Detrazione Fiscale dei Premi<br>Esclusivamente i premi relativi all'eventuale garanzia complementare TCM, corrisposti anche tramite "Prelievo Protezione", danno diritto annualmente ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti dei plafond di detraibilità fissati dalla legge.<br>Tassazione delle somme corrisposte<br>Le prestazioni liquidate dalla Società hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisce le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, la componente reddituale inclusa nelle prestazioni liquidate concorre al reddito d'impresa: la Società liquida questi importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.<br>Nel caso in cui il Beneficiario non percepisce le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa e l'importo delle prestazioni liquidate supera i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, la parte eccedente costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procede quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.<br>Per la sola garanzia complementare TCM, il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale.<br>Imposta di bollo<br>Ai sensi dell'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il contratto, per la parte di Premio/Prestazione riferita al Comparto Unit, è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela. |

## *Cosa è il diritto all'oblio oncologico?*

| | |
|---|---|
| **Diritto all'oblio oncologico** | Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/. |
| **Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico** | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| **Effetti dell'oblio oncologico per le imprese** | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**
**LE ATTIVITA' A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE NELL'AREA INTERNET RISERVATA POSSONO ESSERE DI NATURA DISPOSITIVA E CONSULTIVA, QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO RISPETTIVAMENTE PAGARE IL PREMIO DI RINNOVO, CONSULTARE IL SET INFORMATIVO, ECC.**